



ASSEMBLEA NAZIONALE 2022

STATUTO DEL PARTITO

ART. 1 – Natura e Sede

È costituita in Cremona con finalità estese al territorio italiano, europeo e universale l'associazione senza scopo di lucro denominata "Popolo Sovrano", più avanti definita anche "Partito". Questa associazione ha sede per iscrizioni ed obiettivi politico/programmatici presso il sito www.popolosovrano.org. La documentazione ufficiale e tutti i verbali dell'Assemblea Nazionale e del Comitato Direttivo sono invece depositati presso la sede legale in Cremona, via Ottolini 3. Il Partito potrà costituire altre sedi virtuali, e predisporre altre sedi organizzative e di rappresentanza sul territorio italiano, europeo e mondiale, in base alle locali legislazioni vigenti in materia di associazionismo.

ART. 2 – Obiettivi

Il Partito vuole che tutti i cittadini controllino le democrazie dal punto di vista della *Potenza* oltre che della *Direzione*. Si prefigge pertanto di far adottare il DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE in ogni costituzione democratica.

ART. 3 – Ambiti elettorali

Popolo Sovrano parteciperà a una qualsiasi consultazione amministrativa solo quando lo Stato e gli Enti saranno sostenuti da budget fissati elettoralmente.

ART. 4 – Soci

I Soci debbono essere maggiorenni (aver compiuto il diciottesimo anno di età), e possono essere sia cittadini italiani che comunque residenti in Italia. Iscrivendosi accettano le idee di Popolo Sovrano, e l'iscrizione – che è sempre gratuita - ha valore sino a personale disdetta. Ogni socio può:

- essere iscritto ad altri movimenti politici;
- essere eletto a tutte le cariche ed assemblee interne al partito;
- essere espulso dal partito se non agisce in conformità con lo Statuto e i Regolamenti;
- appellarsi al "Gruppo Disciplinare" per tutelare i propri diritti di socio e il proprio buon nome;
- proporre la propria candidatura elettorale se dispone dei requisiti richiesti dalla legge.

ART. 5 – Assemblea Provinciale

È l'assemblea dei Soci di una stessa provincia, e nasce quando almeno 200 iscritti si riuniscono nominando a maggioranza semplice un Presidente Provinciale. Le riunioni seguono la calendarizzazione indicata dal Comitato Direttivo (vedi Regolamenti), ma l'Assemblea può essere costituita in via straordinaria anche dal singolo socio che abbia raccolto (attorno a un preciso OdG) l'adesione di almeno altri 100 soci provinciali. Tutti i Soci della stessa provincia hanno il diritto di partecipare a ogni incontro, ed è comunque facoltà del Presidente Provinciale autorizzare i collegamenti on line.

ART. 6 – Presidente Provinciale

Primo responsabile della crescita del numero degli iscritti in provincia, svolge la propria opera attraverso dei Collaboratori locali da lui direttamente nominati tra i soci più disponibili a muoversi su un preciso territorio e a partecipare alle Assemblee Provinciali. Automaticamente membro della locale Assemblea Regionale, durante il periodo pre elettorale coordina la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste e nomina un gruppo di probiviri (non superiore a quattro) per essere coadiuvato nella scelta definitiva dei candidati. Nomina un Vicepresidente per gli eventuali impedimenti.

ART. 7 – Assemblea Regionale

Composta dai Presidenti delle locali Assemblee Provinciali, è l'assemblea che rappresenta i soci di una stessa regione, e può quindi essere formata solo quando risultano costituite tutte le Assemblee Provinciali. È indetta in via ordinaria dal suo Presidente, e in via straordinaria dalla metà più uno dei membri. Le riunioni si considerano legalmente costituite quando è presente la maggioranza, e le decisioni sono assunte con voto palese.

Il suo ODG è a cura del Presidente Regionale, che nel redigerlo valuta e screma le istanze della base, accogliendo integralmente anche i punti evidenziati dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dal Comitato Direttivo.

ART. 8 – Presidente Regionale

Eletto a maggioranza semplice, rassegna subito le dimissioni dall'Assemblea Provinciale di provenienza per poter svolgere adeguatamente il lavoro di collegamento tra le varie aree della regione, e sceglie tra i membri un Vicepresidente per le eventuali sostituzioni. Automaticamente membro dell'Assemblea Nazionale, durante il periodo pre elettorale guida la Regionale nella ratifica dei Candidati, ed è responsabile ultimo delle persone proposte ai Seggi.

Art. 9 – Assemblea Nazionale

Rappresenta formalmente tutti i soci iscritti, e indica le linee politico/programmatiche del Partito nonché le modalità per la scelta dei candidati a Camera e Senato. È l'organo competente a decidere le modifiche allo Statuto, ed è formata da 22 membri, quindi i 20 Presidenti delle 20 regioni italiane più il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale (entrambi con diritto di voto).

È indetta in via ordinaria dal suo Presidente, e in via straordinaria da qualsiasi membro che abbia ottenuto l'appoggio di un terzo più uno degli altri membri. L'ODG è a cura del Presidente, che accoglie sempre le richieste di Segretario Nazionale, Tesoriere Nazionale, e di ogni altro membro dell'Assemblea Nazionale. Le riunioni – i cui verbali sono conservati nella sede legale fisica - si considerano legalmente costituite quando sono presenti, oltre a Segretario e Tesoriere nazionali, non meno di 15 membri regionali. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, e con voto doppio del Presidente.

Nota: finché non saranno costituite tutte le Assemblee Provinciali, le 20 Regioni saranno rappresentate in fieri dai membri del Comitato Direttivo ed altri soci nominati d'autorità dal Presidente Nazionale.

ART. 10 – Presidente Nazionale

Eletto a maggioranza semplice dai membri legali tutti presenti, rappresenta a tutti gli effetti il partito dal punto di vista del pensiero e degli obiettivi più generali. Diretto superiore del Segretario Nazionale, ne verifica costantemente l'attività e le capacità comunicative. Appena eletto, nomina un Vicepresidente e un Verbalizzante.

Art. 11 – Segretario Nazionale

Nominato dall'Assemblea Nazionale con l'unico requisito di socio iscritto, è l'esecutore diretto della sua volontà è quindi il portavoce ufficiale del Partito. Non può avere altre rappresentanze territoriali, e nei suoi lavori è assistito dal Comitato Direttivo e da un Vicesegretario da lui nominato. Sceglie e revoca a suo insindacabile giudizio tutti i membri del Comitato Direttivo – Tesoriere escluso - e delega a ciascuno i compiti ritenuti necessari. Riferisce all'Assemblea Nazionale e al Presidente Nazionale ogni qualvolta richiesto ed è il diretto responsabile della gestione del sito internet www.popolosovrano.org, nonché dell'immagine complessiva del partito. Provvede a riscuotere eventuali finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali, presentando

anche querele ed attivando – qualora necessario - giudizi in sede civile e penale. In caso rinuncia all'incarico o sfiducia è sostituito sino a nuova nomina dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

ART. 12 – Tesoriere Nazionale

Eletto dall'Assemblea Nazionale tra tutti i soci, amministra personalmente o attraverso professionisti delegati il patrimonio di Popolo Sovrano. Fra i suoi compiti, l'apertura e la gestione di conti correnti; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l'assunzione, gestione, e licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanei; la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità in conformità alle leggi vigenti in materia, e la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti a Popolo Sovrano. Riferisce all'Assemblea Nazionale ogni qualvolta richiesto.

Art. 13 – Comitato Direttivo

Presieduto dal Segretario Nazionale, realizza in concreto le linee politico programmatiche stabilite dall'Assemblea Nazionale. Organo di ultima istanza per i soci colpiti da provvedimento disciplinare, è costituito da un massimo di tredici membri, cioè dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, e da altri 11 direttamente nominati dal Segretario stesso - previa consultazione non vincolante con il direttivo già presente. Tutti i membri direttamente nominati dal Segretario restano perennemente in carica sino a sostituzione per decisione unilaterale dello Stesso. Le riunioni si considerano legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti, e le decisioni sono sempre assunte a maggioranza semplice dei presenti con voto palese. L'ODG è a cura del Segretario, ma possono inserire precisi punti anche il Tesoriere e gli membri. Le deliberazioni sono riassunte in un verbale conservato nella sede legale fisica.

Fra i suoi compiti c'è quello di stabilire i Regolamenti, di incaricare elementi esterni all'associazione previa autorizzazione del Tesoriere Nazionale, di decidere un eventuale contributo mensile o annuale per le figure più impegnate del partito, di approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale, di adempiere alle questioni tecnico/burocratiche di legge per la presentazione delle liste di candidati, di deliberare la composizione definitiva delle liste elettorali e di fissare i termini degli eventuali accordi con altri movimenti politici in occasione di consultazioni politiche nazionali ed europee, di gestire e al contempo tutelare il simbolo del partito e i contrassegni elettorali, e di segnalare sul sito internet del Partito il nome dei Presidenti delle Assemblee Provinciali e Regionali. Tutti i membri possono invitare soci e non soci al Comitato Direttivo per il tempo necessario a particolari scopi e consulenze.

ART. 14 – Gruppo Disciplinare

Il Gruppo Disciplinare ha l'incarico di mantenere l'integrità e l'immagine del partito e deve intervenire qualora richiesto o allertato. È formato da 5 presidenti regionali espressamente nominati a tale funzione dal Comitato Direttivo.

ART. 15 – Patrimonio

Il patrimonio del Partito è costituito da contributi volontari. All'atto dello scioglimento, l'Assemblea Nazionale deciderà che fare del denaro residuo.

ART. 16 – Il Simbolo

Il simbolo in testa a questo Statuto appartiene esclusivamente a Popolo Sovrano ed è costituito dai seguenti elementi: una lettera "P" di colore blu sormontata da una corona di colore quarzo giallo olivastro, fusa ad una lettera "S" del medesimo colore blu ma con la sua parte superiore, adiacente alla corona, di colore quarzo giallo olivastro, il tutto su sfondo bianco, dentro ad un cerchio color quarzo giallo olivastro.

Questo simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni al parlamento italiano ed europeo. Titolare del logo è il Comitato Direttivo, cui ne spetta la gestione, tutela e concessione in conformità ai Regolamenti interni. Per tutti i tipi di elezione, il Comitato Direttivo potrà, nel rispetto delle disposizioni di legge, apportare al simbolo ed al contrassegno le parziali modifiche ritenute più opportune.

ART. 17 – Disposizioni finali

Tutte le modifiche al presente statuto saranno definite dall'Assemblea Nazionale riunita in modalità ordinaria o straordinaria.

ART. 18 – Scioglimento del Partito

Come da ART. 2, il Partito intende far adottare da tutti i parlamenti democratici il DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE. Se, alla formazione degli STATI UNITI DEL MONDO, tale passaggio tecnico sarà già ampiamente noto e diffuso, il Partito avrà terminato il suo scopo, e l'Assemblea Nazionale ne decreterà lo scioglimento.